

## Focus giurisprudenziale

A cura di *Lorenzo Maria Corvucci*\*

### Questioni sulla competenza per territorio in relazione ai reati associativi

Per determinare la competenza per territorio in relazione ai reati associativi la giurisprudenza ha elaborato tre distinti criteri:

- (a) quello del luogo in cui l'associazione si è costituita. Si afferma, in particolare, che il delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), reato di natura permanente, si consuma nel momento e nel luogo di costituzione del vincolo associativo diretto allo scopo comune; ove difetti la prova relativa al luogo ed al momento della costituzione dell'associazione, soccorre il criterio sussidiario e presuntivo del luogo del primo reato commesso o, comunque, del primo atto diretto a commettere i delitti programmati; ove non sia ancora possibile determinare la competenza per territorio secondo le regole innanzi descritte, deve attribuirsi rilievo al luogo in cui fu compiuto il primo atto del procedimento (Cass. sez. 4<sup>^</sup>, 7/6/2005, n. 35229, Rv. 232081); appartengono a questo orientamento giurisprudenziale: Cass. sez. 2<sup>^</sup>, 3/6/2009, n. 26285, Rv. 244666, che afferma: “Ai fini della individuazione del luogo di consumazione del reato associativo, determinante la competenza per territorio del Tribunale, e, più esattamente, del luogo

in cui ha avuto inizio la consumazione - trattandosi di reato permanente -, pur in difetto di elementi storicamente certi in ordine alla genesi del vincolo associativo, soccorrono criteri presuntivi, che valgono a radicare la competenza territoriale nel luogo in cui il sodalizio criminoso si manifesti per la prima volta all'esterno, ovvero in cui si concretino i primi segni della sua operatività, ragionevolmente utilizzabili come elementi sintomatici della genesi dell'associazione nello spazio” (Cass. Sez. 1<sup>^</sup>, Sentenza n. 6648 del 18/12/1995 Cc. (dep. 02/02/1996) Rv. 203609; Sez. 6<sup>^</sup>, Sentenza n. 26010 del 23/4/2004 Cc. (dep. 09/06/2004) Rv. 229972); questa ultima citata pronuncia - Sez. 6<sup>^</sup>, Sentenza n. 26010 del 23/4/2004 Cc. (dep. 9/6/2004) Rv. 229972) – espressamente nei medesimi termini afferma: “per individuare il luogo di consumazione del reato associativo, pur in difetto di elementi storicamente certi in ordine alla genesi del vincolo associativo, soccorrono criteri presuntivi, che valgono a radicare la competenza territoriale nel luogo in cui il sodalizio criminoso si manifesti per la prima volta all'esterno, ovvero in cui si concretino i primi segni della sua operatività, ragionevolmente utilizzabili come elementi sintomatici della genesi dell'associazione nello spazio (Sez. I, 18/12/1995, D. rv. 203609; Sez. I, 26/10/1994, A., rv. 199964)”; con riguardo all'associazione per delinquere finalizzata al

---

\* Avvocato, Foro di Bologna.

traffico di sostanze stupefacenti, ex art. 74, D.P.R. 309/90, nello scrutinare e confutare la tesi difensiva del ricorrente secondo cui non avrebbe rilevanza il momento genetico dell'associazione, dovendosi attribuire esclusiva importanza, come regola di individuazione del foro competente territorialmente, al momento e al correlato luogo in cui è stato commesso il primo dei delitti programmati, Cassazione penale sez. IV 13/3/2008 (ud. 13/3/2008, dep. 15/5/2008 ) Num. 19526, afferma l'irrelevanza della consumazione dei reati fine ai fini della determinazione della competenza territoriale; questo il ragionamento: “La tesi difensiva secondo cui non avrebbe rilevanza, al fine che qui interessa, il momento genetico dell'associazione, dovendosi attribuire esclusiva importanza, come regola di individuazione del foro competente territorialmente, al momento e al correlato luogo in cui è stato commesso il primo dei delitti programmati, dimentica che la fattispecie criminosa contestata al capo A) si identifica con la ‘*societas sceleris*’, la quale ha, come elemento essenziale e caratteristico, la costituzione di una struttura organizzata e che essa, quale entità delittuosa autonoma, va distinta dai singoli reati che formano oggetto del programma associativo, essendo privo di rilievo, ai fini della configurabilità del delitto in questione, che i singoli reati-fine vengano realizzati ovvero che rimangano allo stato progettuale. La completa autonomia del reato associativo comporta che l'individuazione del momento e del luogo in cui i singoli soggetti hanno realizzato le condizioni per costituirsi in associazione, rappresenta il criterio generale che deve presiedere alla determinazione della competenza territoriale. Tale criterio generale

non può, pertanto, essere modificato e sostituito da quello proposto dall'odierno ricorrente, tenuto conto che quest'ultimo criterio non avrebbe modo di operare nel caso in cui all'esecuzione del programma non sia stato dato ancora inizio. In altri termini, è alla fase che precede l'attuazione del piano delinquenziale, quella cioè in cui le intese intersoggettive si sono stabilizzate in un vincolo duraturo, che bisogna avere riguardo, poiché in tale fase si colloca l'inizio della consumazione del reato, rilevante per l'individuazione del giudice competente territorialmente: la fase attuativa del programma, invece, può valere solo a disvelare la trama dei rapporti di cui l'associazione è intessuta e, quindi, a fornire la prova della sua esistenza” [nel caso di specie la Corte ha reputato corretto il criterio tenuto presente dalla Corte di merito per escludere la competenza dell'autorità giudiziaria di Vicenza, in cui è stato commesso uno dei reati-fine, ritenendo dunque sussistente quella del giudice procedente autorità giudiziaria di Napoli, nella cui giurisdizione si era costituita ed organizzata l'associazione criminale e dove aveva stabilito la sua sede operativa, svolgendo, poi, la propria attività in altri luoghi del territorio nazionale].

(b) quello del luogo in cui l'associazione ha iniziato concretamente ad operare. Questo criterio è stato accolto, con riguardo all'associazione ex art. 416 c.p., da Cass., sez. 3<sup>a</sup>, 10/5/2007, n. 24263, Rv. 237333 (“la competenza per territorio per il reato permanente di associazione per delinquere va attribuita al giudice del luogo in cui la consumazione del reato ha avuto inizio, il quale coincide con il momento in cui l'operatività del sodalizio criminoso divenga esternamente

percepibile per la prima volta, non con quello della costituzione del sodalizio”); appartengono a tale linea interpretativa: Cassazione penale sez. I Data: 10/12/1997 ( ud. 10/12/1997, dep. 9/12/1997) Num. 6933, per la quale “la competenza territoriale a conoscere un reato associativo, che è un reato di natura permanente, si radica nel luogo in cui la struttura associativa, destinata ad operare nel tempo, diventa concretamente operante, a nulla rilevando il luogo di consumazione dei singoli reati oggetto del pactum sceleris (Cass., 25/11/1992, Taino, in C.E.D. Cass., n. 192783); ancora Cassazione penale sez. I Data 7/12/2005 (ud. 7/12/2005, dep. 14/12/2005 ) Num. 45388, per la quale “ai fini della determinazione della competenza territoriale in procedimenti connessi, uno dei quali riguarda il reato di associazione per delinquere, essendo tale reato di natura permanente, la competenza va di regola determinata con riferimento al luogo in cui si è realizzata l’operatività della struttura organizzativa, vale a dire ove il sodalizio criminoso abbia cominciato ad operare, indipendentemente dal luogo di consumazione dei singoli reati oggetto del programma criminoso. E ciò in quanto nel vigente sistema processuale la connessione costituisce un criterio originario ed autonomo di determinazione della competenza, per cui vale la regola della *perpetuatio jurisdictionis* (Cass., Sez. I, 8/5/2003, Femia; Id., 9/1/2003, Spino; Id., Sez. I, 10 dicembre 1997, n. 6933, Rosavic, in Cass. pen, mass. ann., 1999, n. 529, p. 1162, secondo cui la competenza territoriale a conoscere un reato associativo, che è un reato di natura permanente, si radica nel luogo in cui la struttura associativa, destinata ad operare nel tempo, diventa concretamente

operante, a nulla rilevando il luogo di consumazione dei singoli reati oggetto del pactum sceleris”.

(c) quello del luogo in cui hanno avuto luogo la programmazione, ideazione e direzione dell’associazione – Cass. Sez. II n. 22953 del 16/5/2012, Tempestilli ed altro, rv. 253189 afferma: “al fine di determinare la competenza per territorio di un reato associativo, occorra fare riferimento al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, venendo ad assumere uno specifico risalto non tanto il luogo in cui si è radicato il *pactum sceleris*, quanto - dovendo essere l’associazione una realtà criminosa destinata a svolgere una concreta attività - il luogo in cui si è effettivamente realizzata e manifestata l’operatività della struttura (v., al riguardo e fra le altre, Cass., Sez. 5, n. 4104 dell’8/10/2009; Cass., Sez. 1, n. 17353 del 9/4/2009); di recente Cassazione penale sez. II Data, 15/3/2013 (ud. 15/3/2013, dep. 19/6/2013) Num. 26763 ha ribadito ed affermato il seguente principio di diritto: “In tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio; in particolare, considerato che l’associazione è una realtà criminosa destinata a svolgere una concreta attività, assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il *pactum sceleris*, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l’operatività della struttura”.

## **Questioni sulla competenza per territorio in relazione al delitto art**

**n. 185 Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (in Suppl. ordinario n. 52 alla Gazz. Uff., 26 marzo, n. 71) Cd. T.U.F. - Manipolazione del mercato**

Stabilisce la norma in oggetto, nella sua attuale formulazione:

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

In una nota vicenda giudiziaria il Presidente del Consiglio di Gestione di una società sportiva ("S.S. Lazio s.p.a.") già in possesso, attraverso la società "Lazio Events s.r.l.", di un numero di azioni della Lazio pari al 26,969% del capitale sociale, acquisito nell'anno 2004, nel successivo anno 2005 dava vita ad un'operazione che lo avrebbe condotto ad impadronirsi anche del 14,6% delle azioni della Lazio, detenute da Capitalia, attraverso un meccanismo che i giudici

di merito hanno ritenuto un vero e proprio artificio.

I processi di merito venivano celebrati avanti l'Autorità Giudiziaria di Milano.

Definite tali fasi, gli imputati ricorrevano in cassazione eccependo l'incompetenza territoriale del Foro di Milano. A loro avviso competente sarebbe stato il Tribunale di Roma.

La Suprema Corte - Cassazione penale sez. V - 4/7/2013 ( ud. 4/7/2013, dep. 30/12/2013) Num. 51897 – ha dato continuità all'orientamento di legittimità per cui il momento consumativo dell'illecito è da individuare nell'immissione della proposta di acquisto (già effettuato "ai blocchi", cioè fuori mercato) nella rete telematica del mercato borsistico gestito dalla Borsa di Milano (cfr. Cass., sez. 5, 8/11/2012. n. 4324, D. e altro, rv. 254323; Cass., sez. 5, 7/12/2012, n. 49362, rv. 254063).

Tale orientamento risulta confermato e, quindi, ormai dominante in sede di legittimità, da un altro recente arresto, secondo cui il reato di aggio manipolativo rientra tra i reati di pericolo concreto eventualmente permanenti e si consuma nel tempo e nel luogo in cui si concretizza, quale conseguenza della condotta, la rilevante possibilità del verificarsi della sensibile alterazione del prezzo dello strumento finanziario, a nulla rilevando che l'evento naturalistico non si verifichi. Ne consegue che, nel caso in cui il reato sia realizzato attraverso operazioni di borsa, la competenza per territorio appartiene al tribunale del luogo in cui le operazioni di compravendita degli strumenti finanziari si sono perfezionate e sono state rese note, che coincide con quello (Milano) in cui ha sede la Borsa Italiana s.p.a., gestore del relativo

mercato (cfr. Cass., sez. 2, 28/11/2012, n. 12989, C. e altro, rv. 255525).

Parimenti la giurisprudenza di merito - Tribunale Milano sez. I 18/12/2008 – ha avuto modo di affermare che in relazione al reato di aggio, la cui condotta consta nella propalazione, ad un numero indefinito di soggetti, di notizie concretamente idonee a realizzare il pericolo di alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, ove la diffusione di notizie avvenga attraverso la comunicazione delle stesse alla autorità di borsa (con contestuale invio alla Consob), la divulgazione al pubblico, mediante la quale si consuma il predetto reato, avrà luogo solo attraverso il contributo ultimo della stessa società di gestione del mercato, dal cui server il comunicato viene posto a disposizione della generalità degli investitori. Pertanto, in tali casi, la competenza territoriale si radicherà nel luogo in cui il comunicato verrà inoltrato al pubblico e messo nella disponibilità dei destinatari.

Altra pronuncia di merito - Tribunale Milano sez. II 4/10/2007 – ha sulla stessa linea interpretativa affermato che la competenza territoriale in materia di aggio, relativamente ai titoli quotati in borsa, si deve individuare con riferimento alla Borsa Valori di Milano dove ha sede la società di gestione del mercato, la cui stabilità e il regolare funzionamento costituiscono il bene protetto dalle norme che si assumono violate. Il reato di aggio, infatti, è configurabile quale reato di pericolo concreto, che si perfeziona nel momento in cui si manifesta l'idoneità dell'azione alla sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari. Il pericolo si realizza, per il caso dei titoli quotati, nel momento e nel luogo in cui si incrociano gli ordini di acquisto e di vendita, prima del quale il pericolo di alterazione rimane puramente ipotetico.